

# ASSOCIAZIONE "LIGHT ON YOGA ITALIA - Associazione Italiana Iyengar Yoga"

## STATUTO

### Sommario

A) DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA - NATURA E SCOPO .....	1
1 - Denominazione .....	1
2 - Sede e durata .....	2
3 - Scopo .....	2
4 - Modalità e strumenti per il perseguimento dello scopo associativo .....	3
B) SOCI .....	4
5 - Diritti spettanti a tutti i soci.....	4
6 - Categorie di soci .....	4
7 - Procedura per l'ammissione dei soci e durata della qualifica di socio .....	5
8 - Doveri dei soci e sanzioni a loro carico .....	6
C) ORGANI.....	7
9 - Organi dell'Associazione .....	7
10 - Presidente Onorario.....	8
11 - Assemblea dei soci: poteri .....	8
12 - Assemblea dei soci: partecipazione, convocazione e ordine del giorno.....	9
13 - Assemblea dei soci: ordine del giorno .....	10
14 - Assemblea dei soci: quorum costitutivi e deliberativi, modalità di svolgimento .....	10
15 - Assemblea dei soci: nomina degli organi dell'Associazione.....	11
16 - Consiglio Direttivo: competenze .....	12
17 - Consiglio Direttivo: modalità di funzionamento, decadenza e disposizioni diverse.....	13
18 - Presidente e Vicepresidente .....	15
19 - I Comitati .....	15
D) REGOLAMENTO .....	16
20 - Emanazione e validità del Regolamento .....	16
21 - Modifiche del Regolamento .....	17
E) PATRIMONIO, CONTABILITA' E BILANCIO .....	17
22 - Patrimonio.....	17
23 - Contabilità e bilancio.....	18
F) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE .....	18
24 - Scioglimento e liquidazione .....	18
G) CLAUSOLA COMPROMISSORIA .....	19
25 - Clausola compromissoria .....	19

### A) DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA - NATURA E SCOPO

#### 1 - Denominazione

E' costituita una associazione culturale denominata "Light on Yoga - Associazione Italiana Iyengar Yoga"

## 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede in Firenze via Leonardo Fibonacci n. 27

Sedi locali potranno essere stabilite con delibera di assemblea ordinaria, tali delibere non saranno considerate modifiche del presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con le modalità di cui al successivo art. 24.

## 3 - Scopo

L'Associazione non ha finalità di lucro.

Scopo dell'Associazione è:

- a) diffondere l'insegnamento di Yogacharya Sri B.K.S. Iyengar e mantenere i criteri standard di insegnamento da lui stabiliti
- b) provvedere strumenti, occasioni e agevolazioni per l'istruzione e la formazione degli allievi seguendo i principi stabiliti da Yogacharya Sri B.K.S. Iyengar
- c) favorire l'educazione pubblica negli insegnamenti classici della scienza dello yoga, basati sui principi dei più alti livelli di condotta personale e servizio agli altri
- e) sostenere gli scopi e gli obiettivi del Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (di seguito semplicemente RIMYI)
- f) essere esclusivo rappresentante in Italia per la formazione e la valutazione dei candidati riguardo i vari livelli di certificati Iyengar Yoga per l'insegnamento, e di rilasciare i suddetti certificati come stabilito dal Regolamento
- g) incoraggiare la comunicazione, l'armonia e l'unità tra i praticanti di Iyengar Yoga in Italia e in altre parti del mondo.

## 4 - Modalità e strumenti per il perseguimento dello scopo associativo

Per il perseguimento del proprio scopo l'Associazione può fra l'altro:

- a) stabilire e provvedere all'organizzazione di dimostrazioni di yoga, incontri, convegni, conferenze e classi
- b) promuovere e favorire lo studio, la pratica e la ricerca degli effetti terapeutici dell'Iyengar Yoga come mezzo per l'accrescimento della salute fisica, mentale e spirituale della comunità, e pubblicare i risultati di ricerche di tale genere che risultino utili
- c) pubblicare una rivista e/o altre pubblicazioni
- d) stabilire e mantenere contatti con gli Istituti e gruppi Iyengar in Italia e all'estero
- e) essere esclusivi rappresentanti in Italia per la formazione e la valutazione dei candidati riguardo i certificati di insegnamento, e di rilasciare i suddetti certificati come stabilito dal Regolamento.
- f) tenere un registro nazionale degli insegnanti di Iyengar Yoga qualificati e approvati

Per finanziare la propria attività l'Associazione potrà raccogliere fondi e ricevere contributi per mezzo di sottoscrizioni, donazioni ed ogni altra forma di reperimento di fondi consentita dalla Legge.

Essa potrà inoltre, sempre per il perseguimento del proprio scopo, effettuare donazioni e corrispondere contributi ad organismi pubblici e privati senza scopo di lucro.

## **B) SOCI**

### 5 – Diritti spettanti a tutti i soci

Esistono tre categorie di soci dell'Associazione, individuate agli articoli successivi, che si differenziano per modalità di accesso, importo della quota annuale da versare ed eventuali ulteriori elementi decisi dal Regolamento o dall'Assemblea.

A parte tali differenze, fra i soci maggiorenni non esiste alcuna differenza per quanto

riguarda diritti e doveri connessi a tale qualifica. In particolare:

- tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione
- nelle Assemblee ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto, secondo quanto stabilito, in tema di imprese cooperative, dall'art. 2532, secondo comma, codice civile.
- ogni socio maggiorenne, o che lo sarà al momento della possibile nomina, ha diritto di proporre la propria candidatura a qualsiasi carica sociale.

#### 6 - Categorie di soci

Esistono tre categorie di soci dell'Associazione:

- soci praticanti
- soci ordinari
- soci onorari.

Sono soci praticanti coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, sono interessati a partecipare alle iniziative da essa proposte. Hanno diritto di essere informati sulle iniziative dell'Associazione e di partecipare, eventualmente dietro il pagamento di una quota specifica, a tutte le iniziative della stessa.

Sono soci ordinari coloro che possiedono un valido diploma di insegnamento rilasciato dal Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI) di Puna, ovvero da qualsiasi altra associazione o comunque organizzazione che sia da esso riconosciuta, nonché del marchio di certificazione.

I soci onorari sono scelti dal Consiglio direttivo, a insindacabile giudizio dello stesso ed a maggioranza assoluta dei membri, fra le persone che hanno mostrato particolari meriti nel campo dello yoga e della cultura indiana in generale. Hanno diritto di

partecipare, senza pagamento di alcuna quota, a tutte le iniziative dell'Associazione.

#### 7 - Procedura per l'ammissione dei soci e durata della qualifica di socio

I soci esistenti il giorno \_\_\_\_, data dell'ultima modifica del presente statuto, verranno suddivisi nelle categorie sopra indicate dal Consiglio Direttivo, con delibera da prendersi all'unanimità; tale delibera dovrà essere ratificata dalla prima assemblea ordinaria successiva a tale delibera.

Sono ammessi ad assumere la qualifica di soci praticanti coloro che, fattane richiesta, ottengano il parere favorevole del Consiglio Direttivo. Per poter presentare tale richiesta l'aspirante deve essere presentato da un socio ordinario, che attesti che egli pratica con regolarità e dedizione l'Iyengar Yoga. Il Regolamento potrà stabilire ulteriori requisiti necessari per poter aspirare alla qualifica di socio praticante.

Sono ammessi ad assumere la qualifica di soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo precedente, ne fanno richiesta e ottengono il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Sono ammessi ad assumere la qualifica di soci onorari coloro che, ritenuti degni di tale qualifica dal Consiglio Direttivo, accettano il relativo invito, trasmesso loro dal Consiglio stesso, entro tre mesi da quando lo ricevono.

Per quanto riguarda i soci praticanti, il Regolamento dell'Associazione potrà stabilire che tale qualifica venga attribuita provvisoriamente da una o più persone a ciò specificatamente incaricate dal Consiglio Direttivo, previa verifica dei requisiti previsti dal secondo comma del presente articolo, salva la ratifica da parte della prima riunione del Consiglio Direttivo successiva.

In caso di mancata ratifica, dovranno essere restituite all'iscritto le quote da esso eventualmente già versate.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, essendo specificatamente esclusa ogni partecipazione temporanea all'Associazione, a condizione che il socio rispetti quanto stabilito dai commi successivi e dal successivo art. 8; in caso di violazione di tali disposizioni si applicano le conseguenze ivi previste.

I soci praticanti e ordinari sono tenuti al versamento della quota annuale, nell'importo deciso del Consiglio Direttivo; la quota potrà, e di norma sarà, diversa per le due categorie di soci..

La quota dà diritto di mantenere la qualifica di socio fino al 31 dicembre dell'anno per il quale è stata pagata; per tale motivo il Regolamento potrà prevedere che l'importo della quota diminuisca con il decorrere dei mesi solari.

Se alla scadenza del termine del 31 dicembre la quota non è stata rinnovata il socio perde tale sua qualifica automaticamente, senza necessità di alcuna azione o comunicazione da parte dell'Associazione.

#### 8 - Doveri dei soci e sanzioni a loro carico

Oltre al versamento della quota, di cui si è detto all'ultimo comma dell'articolo precedente e che sarà di norma diversa fra soci praticanti e soci ordinari, i soci sono tenuti al rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione, nonché delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

A carico del socio che non abbia rispettato gli obblighi di cui al comma precedente, oppure abbia in qualunque modo arrecato danni morali o materiali all'Associazione, potranno essere presi dal Consiglio direttivo, a maggioranza semplice dei presenti, i seguenti provvedimenti, che saranno immediatamente operativi e saranno appellabili di fronte all'Assemblea dei soci:

- richiamo verbale o scritto;
- sospensione, per la durata massima di un anno
- espulsione, nel qual caso la eventuale riammissione del socio espulso sarà di esclusiva competenza dell'Assemblea, restando quindi esclusa la possibilità sia di ammissione da parte del Consiglio Direttivo che di ammissione provvisoria previa successiva ratifica, di cui al precedente art. 7.

E' facoltà del Consiglio Direttivo delegare il potere di prendere i provvedimenti di sua competenza sopra descritti, compresa l'espulsione, alla Commissione Etica o ad altra Commissione specificatamente istituita.

## **C) ORGANI**

### 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente onorario
- b) l'Assemblea dei soci
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Presidente
- e) il Vice-Presidente
- f) i Comitati

### 10 - Presidente Onorario

Presidente Onorario è Yogacharya Sri B.K.S. Iyengar, ovvero il suo successore designato. Qualora non esista un successore designato, l'Assemblea potrà scegliere un nuovo Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario mantiene tale qualifica a vita e ha diritto di partecipazione, senza diritto di voto, a tutte le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo.

E' esonerato dall'obbligo di versamento di qualsiasi quota.

### 11 - Assemblea dei soci: poteri

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale

- elegge i membri del Consiglio direttivo
- decide sugli appelli contro i provvedimenti decisi dal Consiglio Direttivo a norma degli ultimi due commi dell'art. 8
- approva il Regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, nonché le modifiche dello stesso
- decide l'importo delle quote annuali, su proposta del Consiglio Direttivo
- approva il bilancio consuntivo nonché, ove sia stato predisposto, il bilancio preventivo
- delibera sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione
- delibera sullo scioglimento e eventuale liquidazione dell'Associazione
- delibera su ogni altro argomento che sia sottoposto alla sua attenzione dal Presidente, dal Consiglio Direttivo ovvero dai soci, nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 13.

#### 12 - Assemblea dei soci: partecipazione, convocazione e ordine del giorno

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può delegare a partecipare all'Assemblea qualsiasi altro socio, anche membro degli organi dell'Associazione; ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.

L'assemblea viene convocata dal Presidente di sua iniziativa, su delibera del Consiglio Direttivo, ovvero su istanza di almeno un decimo degli aventi diritto a parteciparvi; in tali due ultime ipotesi la convocazione è atto dovuto.

La convocazione viene effettuata mediante pubblicazione di un avviso sul sito Internet dell'Associazione almeno 40 giorni prima della data prevista e il

mantenimento di tale pubblicazione fino alla data dell'Assemblea; la fissazione dell'Assemblea, il luogo, la data e l'ora dovranno essere visibili a chiunque acceda al sito, l'ordine del giorno potrà essere in una partizione accessibile ai soli soci.

Nel caso che all'ordine del giorno vi sia la modifica dello Statuto, il testo della modifica dovrà essere reso noto ai soci con le medesime modalità.

Oltre a tale modalità, la convocazione potrà essere inviata ai soci anche via e-mail e/o posta ordinaria, ma la mancata ricezione ovvero anche il mancato invio, a uno o più soci, non costituiranno comunque vizio di convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, nel periodo che va dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo nonché, ove sia stato predisposto, il bilancio preventivo.

### 13 - Assemblea dei soci: ordine del giorno

L'ordine del giorno è stabilito da chi, a norma del quarto comma dell'articolo precedente, ne ha chiesto la convocazione.

Fino a dieci giorni prima della data dell'assemblea, il Consiglio Direttivo ovvero almeno un decimo dei soci possono proporre l'inserimento di ulteriori argomenti all'ordine del giorno, inviando apposita comunicazione al Presidente via e-mail certificata o con avviso di ricezione, ovvero con lettera raccomandata anche a mano.

Qualora ciò avvenga, il nuovo argomento deve essere inserito nell'ordine del giorno pubblicato sul sito Internet entro il secondo giorno successivo a quello del ricevimento della richiesta.

Decorso il termine di cui al secondo comma, qualsiasi partecipante può proporre, anche nel corso dell'Assemblea stessa, l'inserimento di ulteriori argomenti nell'ordine del giorno; in tal caso spetta al Presidente dell'Assemblea decidere se accogliere o meno tale richiesta, senza alcun obbligo di motivazione e senza alcuna possibilità di

contestazione di tale scelta.

#### 14 - Assemblea dei soci: quorum costitutivi e deliberativi, modalità di svolgimento

L'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti, con le sole seguenti eccezioni:

- per le delibere relative alle modifiche dello statuto, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei soci; si delibera a maggioranza assoluta dei presenti
- per la delibere relative allo scioglimento ed eventuale messa in liquidazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua vece dal Vice-presidente, e in assenza di entrambi dal socio ordinario più anziano. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale e per assisterlo nel corso della riunione.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che il Presidente dell'Assemblea, ovvero almeno un decimo dei soci presenti chiedano, senza obbligo di motivazione, che avvengano a scrutinio segreto.

Per conteggiare il numero dei soci per la richiesta di cui al comma precedente non vengono considerate le eventuali deleghe.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea, può essere trasmesso, a discrezione del Consiglio Direttivo, a tutti i soci via e-mail o lettera o tramite una delle pubblicazioni dell'Associazione, e deve essere:

- riportato sul libro dei verbali dell'Assemblea
- pubblicato sul sito Internet dell'Associazione, a scelta del Consiglio Direttivo accessibile a tutti ovvero in una partizione con accesso riservato ai soli soci, e

rimanervi fino all'Assemblea successiva.

#### 15 - Assemblea dei soci: nomina degli organi dell'Associazione

I componenti gli organi sociali sono eletti dall'Assemblea fra coloro che, anche nel corso della stessa, hanno proposto la loro candidatura.

Qualora all'ordine del giorno vi sia la nomina del Consiglio Direttivo, in primo luogo l'Assemblea decide quanti ne debbano essere i componenti, fra un minimo di tre e un massimo di quindici.

Successivamente viene posta ai voti, con le modalità di cui al precedente art. 14, ogni singola candidatura, e sono eletti i candidati che ricevono la maggioranza dei voti.

Qualora così procedendo gli eletti siano inferiori al numero dei componenti preventivamente deciso, il numero definitivo dei componenti il Consiglio sarà pari al numero degli eletti.

Qualora gli eletti siano invece superiori al numero dei componenti preventivamente deciso, verrà effettuata una nuova votazione per decidere se modificare o meno il numero dei consiglieri; se il numero dei Consiglieri non viene adeguato a quello degli eletti, saranno esclusi dal Consiglio coloro che, pur avendo ottenuto la maggioranza dei voti, abbiano ottenuto meno voti degli altri.

I Consiglieri durano in carica tre anni, ovvero il minor tempo deciso dall'Assemblea; essi sono rieleggibili una volta, successivamente debbono rimanere estranei al Consiglio per tre anni, prima di poter esservi nuovamente eletti. In caso di rielezione, valgono le medesime regole di rieleggibilità per una sola volta e successiva pausa di almeno tre anni.

Immediatamente dopo la nomina dei componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina, scegliendoli fra i neo-eletti, del Presidente, del Vice-presidente e dei presidenti dei Comitati nonchè, scegliendoli fra i soci, dei componenti i Comitati.

L'Assemblea può fissare un compenso per i componenti del Consiglio, anche differenziato in virtù delle mansioni da ognuno di essi svolte.

#### 16 - Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo:

- nomina i componenti gli altri organi dell'Associazione; Presidente, Vice-presidente e presidenti dei Comitati debbono essere scelti fra i Consiglieri, gli altri componenti i Comitati possono non essere Consiglieri ma debbono essere scelti fra i soci
- decide sull'ammissione dei nuovi soci, ovvero ratifica l'ammissione provvisoria avvenuta a norma del quinto comma dell'art. 7
- dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- irroga le sanzioni nei confronti dei soci;
- predispone il Regolamento ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea gli importi delle quote annuali di partecipazione dei soci;
- predispone, qualora ne ravvisi l'opportunità, il bilancio preventivo;
- stipula gli atti ed i contratti di ogni genere relativi all'attività dell'Associazione;
- cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; le operazioni di gestione straordinaria dovranno essere illustrate e motivate nel corso della prima Assemblea successiva.

#### 17 - Consiglio Direttivo: modalità di funzionamento, decadenza e disposizioni diverse

Il Consiglio può attribuire specifici incarichi, conferendo loro i necessari poteri, ai Presidenti dei Comitati, per l'attività svolta negli ambiti di competenza dei Comitati stessi.

Il Consiglio può inoltre attribuire specifici incarichi e poteri a propri componenti, a

soci ovvero a non soci che abbiano le competenze necessarie per quel particolare incarico, per lo svolgimento di specifiche mansioni.

Al Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, comunicazione fax o posta elettronica (e-mail), da inviarsi almeno otto giorni prima. Anche in mancanza di formale convocazione si riterrà regolarmente convocato con la presenza di tutti i Consiglieri ovvero se tutti i Consiglieri assenti hanno espressamente acconsentito alla trattazione di qualsiasi argomento anche in loro assenza.

E' ammessa la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio per teleconferenza, come pure la possibilità di prendere delibere con votazione per fax o e-mail; in tal caso è però necessario il voto espresso di tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, entro tre mesi da ogni delibera, ne deve trasmettere il testo a tutti i soci, via e-mail o lettera ovvero tramite una delle pubblicazioni dell'Associazione.

Venendo a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, i membri rimasti possono nominare un sostituto o ovvero proseguire senza il componente mancante; in entrambi i casi nella prima Assemblea successiva dovrà essere posta all'ordine del giorno la nomina di un nuovo Consigliere, o più nuovi Consiglieri, per ricostituire il numero iniziale, ovvero la delibera di riduzione del numero dei Consiglieri.

I Consiglieri eletti in sostituzione rimarranno in carica fino a quando decadrà l'intero Consiglio.

#### 18 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ed il Vice-presidente dell'Associazione restano in carica fino a quando mantengono la carica come Consiglieri.

In caso di decadenza e rielezione del Consiglio, potranno essere rinominati Presidente e Vice-presidente, e ancora decadranno dalla carica di Presidente e Vice-presidente quando decadranno dalla carica di Consiglieri.

Il Presidente svolge la funzione di collegamento fra gli organi dell'Associazione e di coordinamento della loro attività, ha la rappresentanza e la firma sociale, convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, svolge tutte le mansioni stabilite dal presente statuto e dal Regolamento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tali funzioni sono svolte dal Vice-presidente.

#### 19 – I Comitati

I Comitati hanno specifica competenza per le materie loro assegnate dal presente Statuto, dal Regolamento ovvero dal Consiglio Direttivo al momento dell'istituzione.

Per le modalità di funzionamento si applicano, in quanto compatibili, le regole sopra stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Presidenti dei Comitati decadono al momento della decadenza del Consiglio che li ha nominati, ovvero contestualmente al quale sono stati nominati. In caso vengano a mancare nel corso del loro mandato, si applicherà quanto stabilito per i componenti il Consiglio Direttivo dagli ultimi due commi del precedente art. 17.

Mentre i Presidenti devono sottostare alle regole di rielezione del Consiglio Direttivo, la durata del mandato dei componenti dei Comitati sarà decisa dal Regolamento

Il componente che perda i requisiti per la nomina, ovvero Consigliere se Presidente e socio se semplice membro, decade immediatamente dalla carica di componente il Comitato, e si applica quanto stabilito ai commi precedenti.

Sono istituiti il Comitato Etica e il Comitato Esami; ulteriori Comitati potranno essere istituiti dal Regolamento ovvero con delibera del Consiglio Direttivo, senza necessità

di delibera o ratifica da parte dell'Assemblea.

Le specifiche competenze di tutti i Comitati saranno stabilite dal Regolamento.

## **D) REGOLAMENTO**

### 20 - Emanazione e validità del Regolamento

I rapporti interni all'Associazione sono disciplinati, oltre che dal presente Statuto, dal Regolamento, che viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Le norme del Regolamento non potranno essere in contrasto con il presente Statuto; esse saranno vincolanti per tutti i soci e gli organi dell'Associazione.

Copia del Regolamento verrà consegnata ad ogni socio ed una copia sarà comunque sempre disponibile presso la sede dell'Associazione e presso le sedi locali della stessa, nonché pubblicata nel sito dell'Associazione, nella partizione accessibile ai soli soci

Con l'iscrizione all'Associazione tutti i soci si impegnano al rispetto del Regolamento; analogo impegno assumono i membri non soci degli organi dell'Associazione.

### 21 - Modifiche del Regolamento

Il Regolamento potrà essere modificato, sempre con delibera dell'Assemblea ordinaria e su iniziativa del Consiglio direttivo, ogni volta che quest'ultimo ne ravvisi l'opportunità.

Copia del nuovo Regolamento, o quantomeno degli articoli di esso che sono stati modificati, dovrà essere trasmessa a tutti i soci e resa disponibile presso la sede dell'Associazione e le sedi locali della stessa entro otto giorni dalla sua emanazione, nonché pubblicata nel sito dell'Associazione, nella partizione accessibile ai soli soci

Le modifiche del Regolamento entreranno in vigore decorsi almeno trenta giorni dalla

loro emanazione; la data di decorrenza dovrà essere chiaramente indicata in calce al Regolamento stesso.

## **E) PATRIMONIO, CONTABILITA' E BILANCIO**

### 22 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote versate dai soci;
- contributi dei soci o di soggetti terzi;
- proventi dell'attività svolta dall'Associazione e comunque corrispettivi percepiti dalla stessa per i servizi offerti;
- sponsorizzazioni, lasciti e donazioni di persone ed enti.

In caso di particolari necessità finanziarie della stessa, i soci potranno effettuare finanziamenti all'Associazione, che si presumeranno infruttiferi salvo che non sia diversamente stabilito per iscritto.

### 23 - Contabilità e bilancio

Il Consiglio direttivo è responsabile della tenuta dei libri nonché degli altri adempimenti stabiliti dalla normativa sia civile che fiscale.

L'esercizio annuale ha durata dal 1 settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo; entro il 15 novembre successivo alla chiusura dell'esercizio dovrà essere redatto dal Consiglio il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.

## **F) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

### 24 - Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea dei soci, con la modalità di cui al presente statuto, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

In caso che al momento della delibera di scioglimento esistano debiti e/o crediti dell'Associazione, ovvero esista un residuo attivo del quale non può essere immediatamente decisa la destinazione, l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori, fissandone l'eventuale compenso.

Sia che venga stabilito direttamente dall'Assemblea, sia che venga deciso dai Liquidatori, l'eventuale residuo attivo allo scioglimento dell'Associazione dovrà essere devoluto alla Light On Yoga Research Trust (Mumbai) ovvero ad altri organismi, senza fine di lucro, che svolgano attività culturale nel campo dello yoga o della cultura indiana in generale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/96 n. 662

## **G) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

### 25 - Clausola compromissoria

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra soci, o fra soci ed Associazione od i suoi organi, riguardo l'interpretazione o l'applicazione del presente Statuto, del Regolamento o delle delibere degli organi dell'Associazione, dovrà essere devoluta ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, due scelti dalle parti ed il terzo d'accordo fra essi ovvero, se ciò non sarà possibile, dal Consiglio direttivo; se in Consiglio direttivo è parte della controversia tale scelta sarà effettuata dal socio insegnante più anziano.

Il Collegio arbitrale deciderà informalmente secondo equità; il suo giudizio sarà

inappellabile.